

## STATUTO DELLA DMO AROUND ROME

Come modificato ai sensi dell'Art 36 comma 1 C.C. su proposta del Presidente e approvato con Deliberazione Assembleare del **14.02.2022** verbale n **3 del 4.02.2022**.

### Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 E' costituita a norma del Codice Civile un'Associazione senza finalità di lucro denominata "Around Rome Destination Management Organization (ETS)" - più brevemente "Around Rome DMO" - che opera nell'ambito dei territori della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio.

1.2 L'Associazione svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme europee, nazionali e regionali. Opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue finalità di lucro.

1.4 Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro Regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto, ai fini della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti alla R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale in Via Cesare Battisti n. 5 Rocca di Papa (RM) presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani che opera nell'ambito dei territori della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

## Articolo. 2 – Statuto – Efficacia ed Interpretazione

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## Articolo 3 - Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione ha lo scopo di costituire un'organizzazione per la valorizzazione e promozione del territorio capace di gestire in forma integrata e sistematica la DMO denominata Around Rome che individua come ambiti i Castelli Romani e la Città Metropolitana e come destinatari delle azioni i turisti inseriti nei circuiti locali, nazionali ed internazionali, la popolazione locale e il suo sistema produttivo.
3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone gli obiettivi come definiti da comma 3 allegato A1 della Determinazione n ° 138 del 11/02/2021, ed inoltre intende:
  - valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico culturale nonché delle produzioni agricole ed artigianali, attraverso la promozione di forme di turismo lento, consapevole, responsabile, sostenibile e di comunità;
  - fornire supporto a tutti i soggetti coinvolti nel settore, nel creare modelli di valorizzazione dei territori sostenibili dal punto di vista ambientale.
4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
5. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa ~~potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare<sup>1</sup>~~, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
6. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

---

<sup>1</sup> Eliminato in fase di approvazione dello statuto con Assemblea Straordinaria del 14.02.2022 Verbale del 3 del 14.02.2022

## **Articolo 4 - Risorse economiche e beni**

1. Le risorse economiche di cui dispone l'Associazione sono:

- quote sociali versate all'atto di costituzione, non inferiori ad euro 15.000,00 al fine di acquisire la piena personalità giuridica (Articolo 22 del c.d. Codice del Terzo Settore -D.LGS. n. 117/17);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Associazione sono:

- i beni immobili,
- beni registrati mobili e beni mobili.

3. I beni immobili ed i beni registrati mobile ed i beni mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

## **Articolo 5 - Associati**

1. Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

I soci possono essere:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo;
- b) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile.

2. Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere dell'associato comunicare eventuali modifiche del proprio domicilio

### **Articolo 6 -Nuovi Soci**

1 L'ingresso dei nuovi soci è disciplinato dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/2017. Chi intende essere ammesso come nuovo socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio di amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. il Consiglio di amministrazione, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2 Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

3 Il Consiglio di amministrazione deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

4 La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione una quota sociale all'atto di costituzione, ma non sono previste quote annuali, né contributi ordinari o straordinari

### **Articolo 7 - Diritti degli Associati**

Ciascun socio dell' Associazione DMO Around Rome ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

### **Articolo 8 – Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio di amministrazione, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione nei casi previsti dalla legge, nei termini e con le modalità previste dall'art 24 comma c del c.c. dandone comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione. Ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato con un preavviso di tre mesi prima della chiusura dell'anno sociale.

d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

### **Articolo 9- Regolamento**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea degli associati

## Articolo 10 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo
- L'Organo di revisione.

2. Le riunioni degli Organi dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità remota e digitale.

3. La partecipazione dei componenti alle attività degli organi sociali non prevedono gettoni di presenza o altri emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, formalmente preventivate e approvate.

## Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Le decisioni degli associati devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione Assembleare e viene regolata dagli articoli 20 e 21 C.C. e dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche in modalità remota, a distanza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;

### **Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea**

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

### **Articolo 13 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti compreso il Presidente. Resta in carica 1 anno e comunque non oltre al 31 dicembre dell'anno di nomina salvo *prorogatio* fino alla nomina nel nuovo Consiglio di amministrazione. I suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di amministrazione oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio di amministrazione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Articolo 14 Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di amministrazione.
8. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
9. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

## **Articolo 15 Organo di controllo**

1. E' nominato l'Organo di controllo nei casi previsti dall'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017. L'Organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Compiti dell'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 16 Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato nei casi previsti dall'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Articolo 17 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Articolo 18- Scritture contabili e bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **Articolo 19- Bilancio sociale**

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'Articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 20- Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

## **Articolo 21 Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione Around Rome DMO e le amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **Articolo 22 Personale retribuito**

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'Articolo 16 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **Articolo 23- Destination manager**

1. Il Destination manager è nominato sulla base dell'avviso pubblico di selezione pubblicato da Regione Lazio D.G.R. 17 novembre 2020, n. 836 ("Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio") articolo 6 Allegato A, ammesso e finanziato con determina n. 03 del 03/08/2021.  
Svolge il ruolo di responsabile di progetto con il compito di rapportarsi con la struttura amministrativa regionale e Laziocrea SpA.  
Cura in particolare il coinvolgimento degli attori locali mediandone gli interessi e favorendone l'armonizzazione delle scelte di promozione tra gli attori; lo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea, dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
2. Il compenso riconosciuto al Destination manager, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall' Avviso pubblico Determinazione n ° 138 del 11/02/21.
3. L'incarico di Destination manager è incompatibile con quello di Presidente o membro del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 24- Responsabilità dell'Associazione**

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **Articolo 26 - Assicurazione Associazione**

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **Articolo 26– Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **Articolo 27- Disposizioni finali**

I soci fondatori delegano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari affinché l'Associazione possa essere riconosciuta e acquisire la personalità giuridica.  
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e d al Primo Libro del Codice civile.

### **Articolo 28- Norme di rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto è composto da 12 pagine e 28 articoli